



**Tribunale Ordinario di Patti**

**Prima Sezione**

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA  
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

**N. R.G. 2392 / 2022**

Il giudice Fabio Licata

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato nell'interesse di Russo Ciarra Salvuccio.

Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione del chiesto provvedimento inaudita altera parte;

Preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

Visto l'art. 7 co. 1 del D.L. n. 105/2021, che ha ulteriormente prorogato l'applicabilità delle predette disposizioni sino al 31.12.2021;

**FISSA**

l'udienza del giorno **13/07/2022**,

**Onera parte ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto alle controparti entro il 7.7.2022, autorizzando la notifica nelle forme richieste ex art. 151 c.p.c.**

**DISPONE**

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti



istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

#### ASSEGNA

alle parti termine sino a tre giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

#### INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

#### AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

[Luogo], 29/06/2022

Il giudice



Fabio Licata

